

**CONVENZIONE****TRA**

L'Agenzia Formativa SELEFOR S.R.L., con sede in Via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola G7 (NA), P.IVA 03740460104 rappresentata dalla Sig.ra Sandra Maragno, (d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore")

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede legale in Via Sergio Pansini, n.5 - CAP 80131 Napoli, codice fiscale n. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino, (d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante")

VISTO

- La Conferenza Stato - Regioni del 22 febbraio 2001
- L'accordo Stato - Regioni del 6 gennaio 2003

CONSIDERATO

Che l'Agenzia Formativa SELEFOR S.R.L., è autorizzata dalla Regione Campania ad effettuare i corsi di qualifica professionale per O.S.S.

Che i tirocini sono parte integrante dei percorsi di formazione e che devono essere espletati presso strutture sanitarie e/o socio-assistenziali di tipo pubblico o private

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- il Soggetto Promotore garantisce un'adeguata professionalità a tutte le iniziative formative poste in essere;
- al fine di assicurare una formazione completa e di qualità, i suddetti corsi comprendono attività di stage da svolgersi presso strutture esterne che abbiano i requisiti correlati alle attività corsali e siano accreditate con i S.S.R.;
- gli allievi iscritti ai corsi sono regolarmente coperti da polizza assicurativa con posizione INAIL 93025156/31 e R.C. n. 788.014.0000907492 con nome VITTORIA ASSICURAZIONI;
- l'A.O.U. ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare allo sviluppo dell'attività formativa;



- le parti assicurano il proprio fattivo interesse alla promozione delle discipline oggetto del presente accordo.

CONSIDERATO CHE

Il Soggetto Promotore ha manifestato l'interesse a stipulare con il Soggetto Ospitante una convenzione al fine di consentire ai propri allievi di espletare il tirocinio presso le strutture dell'A.O.U. stessa, da svolgere ai sensi del "Regolamento per tirocini curriculari presso le strutture dell' A.O.U.", approvato con deliberazione dell'A.O.U. n. 294 del 26.05.2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La presente Convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di attività di tirocinio formativo curriculare per gli allievi del Soggetto Promotore di cui in premessa, impegnati nello svolgimento di percorsi formativi curriculari.

Articolo 2

I tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro e non comportano oneri finanziari per il Soggetto Ospitante.

Articolo 3

La durata delle attività di stage di ciascun allievo è di 450 ore.

Articolo 4

L'A.O.U. mette a disposizione dei tirocinanti le sue strutture ed attrezzature ai fini dello svolgimento del tirocinio nei giorni e nelle fasce di orario preventivamente da concordare tra l'A.O.U. e il Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore dovrà erogare a favore del Soggetto Ospitante un contributo economico, secondo quanto riportato alla lettera: a), b) e c) dell'art. 8 "Contributo economico da parte degli Enti Privati di Formazione Professionale" previsto nel "Regolamento per tirocini curriculari presso le strutture dell'A.O.U.", approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.U. Federico II n. 294 del 26.05.2015.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed di orientamento del tirocinante è seguita da un Tutor designato dal Soggetto Promotore, anche a distanza, in veste di responsabile didattico, e da un tutor aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti nonché dal tirocinante.



Tale progetto formativo deve contenere:

- le generalità del tirocinante;
- i nominativi del tutore del soggetto promotore e quello del soggetto ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Azienda;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 6

L'attivazione dei tirocini, nell'ambito della suddetta convenzione, è subordinata, così come previsto dall'art. 8 del "Regolamento per tirocini curriculari presso le strutture dell' A.O.U." approvato con deliberazione n. 294 del 26.05.2015, e come riportato al precedente art. 3, all'effettivo versamento da parte del soggetto proponente, del contributo economico di cui sopra. Tale contributo deve essere versato dal Soggetto Promotore, tramite bonifico bancario al Tesoriere dell'A.O.U. Federico II, prima dell'inizio del tirocinio. Il mancato versamento del contributo dovuto non renderà possibile il perfezionamento dell'iter istruttorio.

La ricevuta di versamento deve essere consegnata all'U.O.C. Gestione Affari Generali, dell'A.O.U. Federico II, che ne constaterà la regolarità, ai fini dell'attività formale.

Articolo 7

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- tenere un comportamento consono e conforme alle attività della struttura ospitante;
- mantenere la necessaria riservatezza e non comunicare a terzi informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla vigente normativa nonché alla convenzione in essere.

Articolo 8

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'A.O.U. si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss.mm., il Soggetto Promotore si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- il Soggetto Promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza, in base all'art. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- il Soggetto Promotore ha gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria", circa la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

L'A.O.U. si impegna a garantire e a informare il tirocinante sulle condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente.

L'A.O.U. si impegna, infine, a segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Articolo 9

L'Agenzia Formativa dota il soggetto ospitante di un registro nel quale dovranno essere registrate le presenze e le assenze del tirocinante/i

Articolo 10

Il Soggetto Ospitante è tenuto a non sostituire la propria forza lavoro con lo/gli stagisti, per qualsiasi attività, anche straordinaria.

Articolo 11

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare il progetto formativo;
- seguire, per il tramite del tutor aziendale individuato, lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- garantire al soggetto promotore il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente;
- rilasciare, alla fine del percorso, l'attestazione di avvenuto tirocinio;
- garantire in qualsiasi momento, in concerto con l'Agenzia Formativa, la piena disponibilità verso i funzionari regionali per l'espletamento dell'attività di monitoraggio e controllo sulle attività formative/stage.

Articolo 12

La presente convenzione ha validità di 4 (quattro) anni a far data dalla deliberazione predisposta dal Soggetto Ospitante, eventualmente rinnovabile a seguito di formale richiesta, con possibilità di recesso anticipato tramite comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 13

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante fanno riferimento al Regolamento approvato con Deliberazione dell'A.O.U. Federico II n. 294 del 26.05.2015, nonché alla legislazione vigente in materia.

Articolo 14

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà di competenza del Foro di Napoli.

Il presente atto consta di cinque facciate su cinque fogli, numerate dal n. 1 al n. 5 e viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

SELEFOR s.r.l. a socio unico
Il Legale Rappresentante

Sandra Maragno

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Il Direttore Generale

Avv. Anna IERVOLINO